SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1362 e 841-A)

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (n. 1362)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. Stampato Camera n. 1973)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 maggio 1985

Nuove norme sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (n. 841)

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, ANTONIAZZI, BONAZZI, CANNATA, DI CORATO, GIURA LONGO, IANNONE, MONTALBANO, POLLINI, SEGA, TORRI, VECCHI e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1984

Onorevoli Senatori. — La legge 29 maggio 1982, n. 297, chiudendo una fase di aperto confronto politico e sociale, ha dettato nuove disposizioni sul trattamento di fine rapporto, definendo una più corretta disciplina dell'istituto stesso.

Con il disegno di legge al nostro esame si modifica il vigente trattamento tributario per renderlo più coerente alla natura di tali indennità, per eliminare evidenti elementi distorsivi e per realizzare un più perequato sistema di tassazione.

È noto anche che la vigente disciplina ha suscitato « dubbi di legittimità costituzionale, poichè non tiene adeguato conto delle caratteristiche proprie delle indennità in discussione, non prende in considerazione l'arco di tempo in cui sono andati maturando i diritti... » e che di conseguenza la Corte costituzionale ha in proposito annunciato una sua prossima decisione.

Il provvedimento, presentato dal Governo alla Camera dei deputati e da questa approvato il 22 maggio 1985 è ora al vostro esame con le modificazioni che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha ritenuto di dover proporre sia alla disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto che a quella sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, questione questa non compresa nell'iniziale proposta governativa.

Pur rimanendo nel sistema della tassazione separata, l'uniformità di trattamento tributario prevista dal sistema vigente per tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro viene superata con la distinzione fra le indennità che sono commisurate alla durata del rapporto e le altre indennità.

Le indennità del primo tipo « sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno... » e « ... l'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è

sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni... e moltiplicando il risultato per dodici » (articolo 2). Le altre indennità sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota come sopra determinata. Questo trattamento si applica anche alle anticipazioni, salvo conguaglio.

La nuova disciplina abbandona quindi il censurato riferimento, per l'aliquota, al biennio precedente ed introduce una riduzione fissa che comporterà una significativa agevolazione per i possessori di redditi minori; le altre disposizioni sono certamente indirizzate a non penalizzare i possessori di redditi medi.

Apportate con l'articolo 3 le necessarie modificazioni tecniche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 4 disciplina l'applicazione delle nuove disposizioni nel tempo. Fermo restando il trattamento di maggior favore per il contribuente, la nuova disciplina va applicata nei giudizi ritualmente promossi e pendenti ed a tutti quei rapporti per i quali sono in atto le procedure amministrative che costituiscono il presupposto del giudizio. In questi casi la prevista riduzione di 500.000 lire annue viene, ovviamente, rapportata a valori inferiori. La riliquidazione deve essere richiesta con apposita istanza, che può essere presentata anche nel caso di giudizi pendenti, comportando però la rinuncia agli stessi.

Le previsioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 4 sono indirizzate ad evitare un trascinamento della vecchia disciplina nel nuovo regime nei confronti di chi non ha la possibilità di ottenere la riliquidazione.

Chiunque abbia percepito indennità di fine rapporto dopo il 1º giugno 1982 ha diritto di ottenere la riliquidazione, ancorchè non abbia presentato ricorso: è stato così

modificato il termine di decorrenza fissato dalla Camera dei deputati al 1° gennaio 1983. Di fronte, infatti, a richieste di più ampia anticipazione del termine, è parso alla maggioranza della Commissione che fosse giusto far decorrere il nuovo trattamento tributario, in via generale, e salvi sempre i rapporti dedotti in giudizio, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sostanziali sulle indennità di fine rapporto.

La Commissione ha apportato modificazioni anche alle disposizioni contenute nell'articolo 6, che, come sopra richiamato, è stato introdotto durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati. Le imprese di assicurazione debbono ora operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento (era il 15 per cento nel testo approvato dalla Camera) sulle somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, escluse quelle corrisposte a seguito di decesso dell'assicurato. La ritenuta si applica sulla differenza fra il capitale corrisposto ed i premi incassati, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo dieci anni dal contratto.

Viene così meno il precedente regime di esenzione.

La Commissione ha integrato l'articolo 6 con altre due disposizioni; con la prima si prevede che le rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita siano imponibili per il 60 per cento del loro ammontare e con la seconda che i premi vita pagati dal lavoratore siano dedotti dal reddito secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale.

Nell'articolo 7 si valuta e si dà copertura finanziaria all'onere derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni. L'eventuale maggior onere derivante dalla modificazione introdotta all'articolo 5 trova senz'altro compensazione dalle maggiori entrate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6.

Ritiene il relatore di esporre, sinteticamente, alcune conclusive considerazioni.

Si può ragionevolmente ritenere che il prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto subirà una riduzione media del 25 per cento. Le modalità di calcolo dell'imponibile e dell'aliquota sono certamente indirizzate a favorire i possessori di redditi più bassi con maggiore anzianità di lavoro, ma, nello stesso tempo, altre disposizioni agevolano anche i possessori di redditi medioalti.

La riliquidazione per tutti dal 1º giugno 1982 ha certamente aumentato la platea degli aventi diritto, ma non poteva essere disattesa una legittima aspettativa a vedere realizzata una contestuale decorrenza della disciplina sostanziale del nuovo istituto con il suo modificato trattamento tributario.

Certamente esiste un onere finanziario, ma dovrà essere richiesto anche un sacrificio all'amministrazione finanziaria affinchè sia data sollecita attuazione alle nuove disposizioni e si possa così corrispondere ad attese sempre più pressanti.

Il provvedimento ha infatti lo scopo di stabilire nella legislazione tributaria più corretti princìpi di costituzionalità e di restituire quindi quanto è richiesto o si richiede in più al lavoratore-contribuente nel momento in cui si conclude il suo rapporto di lavoro.

Qualcuno ha ritenuto inopportuno l'inserimento nel disegno di legge di un nuovo trattamento tributario dei capitali corrisposti da contratti di assicurazioni sulla vita; si è però fatto rilevare che non poteva mantenersi un doppio beneficio, quello della deducibilità dei premi e quello dell'esenzione delle somme corrisposte.

Considerato peraltro che la deduzione non corrisponde più, oggi, in termini monetari, al valore a suo tempo stabilito in lire 2.500.000, la Commissione ha ritenuto eccessiva l'aliquota del 15 per cento e l'ha, seppur di poco, ridotta.

Questo per non contraddire ad una serie di indicazioni governative, parlamentari e dell'autorità monetaria, tutte indirizzate a favorire il sistema delle assicurazioni sulla vita e con esso una propensione del risparmio verso la previdenza integrativa.

La riduzione dell'imponibile sulle rendite al 60 per cento è una misura che evita una eccessiva sperequazione di trattamento nei

confronti di chi, scegliendo questo tipo di liquidazione del contratto assicurativo, ha effettivamente bisogno di percepire una pensione integrativa, frutto della sua volontaria previdenza.

Di rilievo è anche la novità introdotta con l'emendamento aggiuntivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6: il beneficio della deduzione del premio è ora immediato, ed il lavoratore dipendente, che non possiede altri redditi, non ha più bisogno di presentare la dichiarazione annuale (modello 740) e soprattutto non deve attendere per alcuni anni il rimborso del suo credito d'imposta.

Il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1362 con le modificazioni proposte, che appare impostato su corretti principi di equità fiscale e, per i motivi sopra esposti, riveste indubbio carattere d'urgenza.

Propone poi l'assorbimento del disegno di legge n. 841.

BEORCHIA, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAVAN)

10 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ritiene che la normativa in esame debba certamente applicarsi a tutti i rapporti non esauriti ma che per conseguire obiettivi di equità e giustizia essa debba valere anche in ordine a rapporti esauriti, con riferimento ai quali sembra che la data fissata dall'articolo 5 sia eccessivamente ravvicinata: in questo spirito suggerisce che la legge abbia valore retroattivo per le liquidazioni corrisposte nell'ultimo decennio, anteriormente alla presentazione del disegno di legge.

Nel caso di cumulo di indennità di fine rapporto, la Commissione osserva poi che il regime giuridico deve essere uniforme.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

12 giugno 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1362

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 12, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile ».

All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: « Per i redditi soggetti a tassazione separata » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, »; nel secondo comma le parole: « l'aliquota del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

Art. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. - Indennità di fine rapporto. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto di una somma

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« Art. 14. - Indennità di fine rapporto. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera *e*) dell'articolo 12 sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente.

Se in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto sono percepite più indennità commisurate alla durata di esso, anche se corrisposte da soggetti diversi, la disposizione del primo comma si applica a quella di maggiore ammontare netto e la disposizione del secondo comma a quelle di ammontare netto minore.

Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per i redditi indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

- « c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
- d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle a'tre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto».

Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) è sostituito dai seguenti:

- « 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
- 4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1º gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1º gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.

Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

- a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;
- b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;
- c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, nè ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;
- b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, nè l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;
- c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;
- d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

Art. 5.

È in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 1983. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.

Identico.

Art. 5.

È in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1º giugno 1982. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 15 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera 1), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 31 marzo, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ». (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera 1), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente senzione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

Identico.

Le rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono imponibili per il 60 per cento del loro ammontare.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma, nell'effettuare il conguaglio previsto dal comma precedente, possono altresì tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

DISEGNO DI LEGGE n. 841

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLLASTRELLI ED ALTRI

Art. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« h) capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

Art. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, tenendo conto della metà delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 spettanti complessivamente al contribuente nel biennio, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'articolo 12, all'anno in cui essi sono percepiti, tenendo conto delle detrazioni spettanti al contribuente in quell'anno.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del 10 per cento.

Per i redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, ai fini della determinazione dell'aliquota, il reddito da lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo del biennio per un ammontare pari a due volte il reddito che si ottiene dividendo le indennità di fine rapporto, o i redditi assimilati, per il numero di anni di lavoro prestato e moltiplicando il risultato per 13,5. La frazione di anno è ragguagliata ad anno. Di tale ammontare si tiene conto una sola volta qualora in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile.

Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 conseguiti dalle società indicate nell'articolo 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante ».

Art. 4.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposto da soggetti diversi, è ridotto del 40 per cento.

I capitali indicati nella lettera h) dell'articolo 12 sono ridotti di un ammontare pari alla somma degli importi dei premi corrisposti dall'assicurato, che non siano stati già dedotti dal reddito complessivo con i criteri di cui alla lettera l) dell'articolo 10, rivalutati applicando su base composta un tasso pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'ISTAT a dicembre di ciascun anno intercorrente tra l'anno di versamento del premio e quello di riscossione del capitale. Al fine dell'applicazione dell'imposta l'ammontare residuo è ridotto del 40 per cento.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Art. 5.

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

- « c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 14 del decreto indicato nella precedente lettera a):
- d) sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e), 13 e 14 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare determinato col criterio di cui al terzo comma dell'articolo 13 dello stesso decreto ».

Art. 6.

All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le società, le compagnie e le imprese comunque costituite che esercitano un'attività assicurativa devono operare una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui capitali da essi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

Art. 7.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, al secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo, quinto e ultimo comma, del decreto indicato al numero 1) ».